

**COMUNICATO UFFICIALE N. 07 DEL 9/12/2009**

**OVER 45**

Fratelli Zucca	Cral Arst	1	0
Ortsan Caffè 2000	La Tana La Chicca Piperita	2	0
Autocarrozzeria Grassi & Fancello	Scamet C. & P. Costruzioni	0	0
Ristorante Bakkus Old Boys	Isola 62 Albachiara	0	0
Unipol Assicurazioni	Ri.Ma.Tec	2	3
DJK Caffè Termoidraulica Sanna	Bar Victory Poddighe Autoc.	0	1
Oleificio San Pasquale	New Age	1	3
Primus	Sultani & Carlino Emmegi	3	2

**CLASSIFICA TORNEO OVER 45**

<i>Squadre</i>	<i>Punti</i>	<i>Punti</i>	<i>Gioc.</i>	<i>Vinte</i>	<i>Nulle</i>	<i>Perse</i>	<i>Gol F.</i>	<i>Gol S.</i>	<i>Diff.</i>
<b>1</b>	BAR VICTORY AUTOC.	<b>17</b>	<b>7</b>	5	2	0	11	4	+7
<b>2</b>	OLD BOYS BAKKUS	<b>14</b>	<b>7</b>	4	2	1	9	3	+6
<b>3</b>	PRIMUS	<b>13</b>	<b>7</b>	4	1	2	10	6	+4
<b>4</b>	FRATELLI ZUCCA	<b>13</b>	<b>7</b>	4	1	2	10	8	+2
<b>5</b>	SCAMET C. & P. COS.	<b>12</b>	<b>7</b>	3	3	1	13	5	+8
<b>6</b>	DJK TERMOIDRAUL.	<b>11</b>	<b>7</b>	3	2	2	9	6	+3
<b>7</b>	RIMATEC	<b>11</b>	<b>7</b>	3	2	2	10	10	0
<b>8</b>	NEW AGE	<b>9</b>	<b>7</b>	2	3	2	9	6	+3
<b>9</b>	ORTSAN CAFFE' 2000	<b>9</b>	<b>7</b>	2	3	2	14	11	+3
<b>10</b>	CRAL ARST	<b>9</b>	<b>7</b>	2	3	2	9	8	+1
<b>11</b>	GRASSI & FANCELLO	<b>8</b>	<b>7</b>	1	5	1	6	2	+4
<b>12</b>	ISOLA 62 ALBACHIARA	<b>8</b>	<b>6</b>	2	2	2	4	4	0
<b>13</b>	LA TANA LA CHICCA P.	<b>6</b>	<b>7</b>	2	0	5	5	9	-4
<b>14</b>	SULTANI & CARLINO	<b>6</b>	<b>7</b>	1	3	3	8	13	-5
<b>15</b>	UNIPOL ASSICURAZ.	<b>2</b>	<b>6</b>	0	2	4	4	11	-7
<b>16</b>	OLEIFICIO SAN PASQ.	<b>0</b>	<b>7</b>	0	0	7	1	25	-24

**PROSSIMA GIORNATA DEL 12 DICEMBRE 2009**

Fratelli Zucca	Bakkus Old Boys	Fulgor	16.00
La Tana La Chicca Piperita	Scamet C. & P. Costruzioni	Sassari 2	14.30
Isola 62 Albachiara	Cral Arst	Sassari 1	15.00
Bar Victory Poddighe Autocarrozzeria	Unipol Assicurazioni	Sassari 2	16.00
Ri.Ma.Tec	Primus	Fulgor	14.30
DJK Caffè Termoidraulica Sanna	Grassi & Fancello Autocarr.	Salesiani Latte D.	15.00
Sultani & Carlino Emmegi	Oleificio San Pasquale	Codrongianos	15.00
New Age	Ortsan Caffè 2000	Fulgor	17.30

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il **Giudice Sportivo Provinciale, Sig. Peppino Pinna**, nella Seduta del **09.12.2009**, ha adottato le seguenti decisioni:

### **A) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (II° AMMONIZIONE)**

PITTALIS Mario (La Tana La Chicca Piperita)  
MURA Luciano (Bar Victory Autocarrozzeria Poddighe)  
SABA Roberto (Sultani & Carlino Emmegi)

### **GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER 1 GIORNATA**

DEMEGLIO Massimo (La Tana La Chicca Piperita)  
SCOCCHI Stanislao (Bar Victory Autocarrozzeria Poddighe)

### **GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONI (III° INFRAZIONE)**

PINTUS Angelo (Bar Victory Autocarrozzeria Poddighe)

## **DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE AL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA' "ORTSAN CAFFE' 2000."**

La società Ortsan Caffè 2000 ha proposto, nei termini, reclamo avverso la delibera del giudice sportivo del 2 dicembre 2009 con la quale il proprio tesserato e calciatore SCANO Antonio è stato squalificato dal torneo Over 45 MSP fino al termine dello stesso, per essersi colpito reciprocamente, a gioco fermo, col tesserato e giocatore della società Cral Arst LELLA Bruno.

La reclamante impugna la delibera non negando l'accadimento ma li ridimensiona sostenendo che l'evento si è verificato a seguito di un fallo e di una reazione avvenuti durante un'azione di gioco; fatti lecitamente sanzionati dal direttore di gara con l'espulsione dei due giocatori.

In proposito eccepisce la sproporzionata decisione assunta dal giudice sportivo in merito alla vicenda facendo rilevare che nei casi in specie occorre distinguere essenzialmente se tali contatti o/e scontri avvengono durante un'azione di gioco oppure con lo scopo esclusivo di porre in essere comportamenti violenti nei confronti di giocatori avversari.

Infine chiede il contenimento della squalifica sulla base del reale svolgimento del fatto e della sua gravità

**Il giudice sportivo**, nel premettere che il torneo Over 45 MSP viene disputato da società i cui atleti praticano lo sport calcio a titolo amatoriale e quindi appare più che plausibile, ai fini di tutelare l'incolumità di tutti i partecipanti, che vengano allontanati, senza esitazione, dalla disputa dello stesso i soggetti violenti che pongono in essere comportamenti dannosi nei confronti degli altri partecipanti e per il buon nome dell'ente organizzatore,

### **OSSERVA**

Il provvedimento disciplinare di cui alla delibera del 2 dicembre 2009 è stato adottato dal giudice nel rispetto indiscutibile del dettato dell'art. 13 del regolamento Over 45 MSP che, a causa della sua imperativa formulazione, non ha lasciato margini decisionali ad una interpretazione più contenuta che potesse essere applicata al caso in esame. Ad avviso di questo giudice nei casi in specie, infatti, occorre soprattutto distinguere, ai fini dell'applicazione della sanzione disciplinare, se gli eventi verificatisi nel corso di ogni singola gara siano o meno attribuibili a veri e propri atti di aggressione che mettono in pericolo l'incolumità degli altri giocatori o se, invece, siano riconducibili alla concitazione

del momento che si concretizzano in una reciproca scorrettezza da parte dei partecipanti e non altro. Appare quindi ovvio che ogni singola decisione in ordine alla gravità o meno di tali eventi debba essere lasciata al libero arbitrio del giudice, il quale valuterà caso per caso ogni singola circostanza. Invero, nel caso in esame, non si rileva dal referto arbitrale che i due giocatori abbiano assunto una condotta così grave da essere considerata aggressione nel vero senso della parola. Non si può comunque negare che il fatto in specie, seppur non considerato atto altamente grave, sia biasimevole e degno di censura, giacché commesso da persone adulte che hanno dimostrato di non avere la capacità di autodeterminarsi in simili circostanze.

P.Q.M.

accoglie il reclamo proposto dalla società Ortsan Caffè 2000 e a parziale modifica del provvedimento impugnato

DELIBERA

1. di modificare il disposto dell'art. 13 del regolamento Over 45 come segue, dando mandato al comitato organizzatore.
  - La società che tramite i propri tesserati si rendesse responsabile di aggressioni nei confronti del direttore di gara verrà punita con l'ammenda di euro 100 (cento) che dovrà essere versata prima della gara successiva, in caso di inadempienza, non sarà dato corso alla gara. Subirà inoltre la perdita della stessa con il punteggio di 3 a 0 e la penalizzazione di un punto in classifica.  
Il tesserato che durante la gara si rendesse responsabile di aggressioni nei confronti di altro giocatore o del direttore di gara verrà escluso dal torneo, **salvo diversa decisione del giudice sportivo.**
2. di ridurre la squalifica inflitta ai calciatori SPANO Antonio (Ortsan Caffè 2000) e LELLA Bruno (Cral Arst) a **4 (quattro) giornate.**

IL PRESIDENTE PROVINCIALE  
FRANCESCO CORGIOLU

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO IN SASSARI IL 9 DICEMBRE 2009**